



**FRISAN JESSICA**  
NOTAIO

Repertorio n. 1321

raccolta n. 859

**ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di novembre  
(19.11.2016)

alle ore dodici e minuti quarantacinque.

In Gorizia, in Corso Italia n. 55, presso la sede della Provincia, nella Sala Consiliare della stessa.

Avanti a me dottoressa JESSICA FRISAN, notaio in Gorizia, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Gorizia, sono presenti i signori:

Medeot dott. Feliciano, nato a Palmanova (Ud) il 21 settembre 1975, domiciliato per la carica come in appresso, cittadino italiano, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e in rappresentanza dell'Associazione riconosciuta denominata:

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE - GORIZIA"

con sede in Gorizia (Go), via Duca d'Aosta n. 111, n. 80006640314 di codice fiscale, n. 66 di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Gorizia, n. 497 di iscrizione al Registro Generale di Volontariato di cui all'art. 5 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23/2012,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione stessa, in forza dei poteri al medesimo attribuiti dall'art. 14 (quattordici) del vigente statuto associativo, nonché in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Ente stesso, di cui al verbale di data 8 novembre 2016 n. 1318 di mio repertorio, registrato a Gorizia in data 14 novembre 2016 al n. 2013 serie 1T;

Devidè Franco, nato a San Canzian d'Isonzo (Go) il 2 agosto 1951, residente a San Canzian d'Isonzo, via Silvio Pellico n. 92, codice fiscale DVD FNC 51M02 H787S, domiciliato per la carica come in appresso, cittadino italiano, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e in rappresentanza dell'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE -  
MANDAMENTO DI MONFALCONE"

con sede in Monfalcone (Go), via Galvani n. 1, n. 81004730313 di codice fiscale, n. 590 di iscrizione al Registro Generale di Volontariato di cui all'art. 5 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23/2012,

dichiarandomi di intervenire nella sua qualità di Presidente Mandamentale del Consiglio delle Sezioni e Presidente dell'Associazione stessa, in forza dei poteri al medesimo attribuiti dall'art. 9 (nove) del vigente statuto associativo, nonché in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Ente stesso, di cui al verbale di data 7 novembre 2016 n. 1315 di mio repertorio, registrato a Gorizia in data 14 novembre 2016 al n. 2012 serie 1T.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono quanto segue.

- Le Associazioni predette, con le delibere delle rispettive Assemblee Straordinarie di cui in comparizione, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE - MANDAMENTO DI MONFALCONE", con sede in Monfalcone, di seguito denominata semplicemente "incorporata", nella "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE - GORIZIA", con sede in Gorizia, di seguito denominata semplicemente "incorporante", sulla base dell'unico progetto di fusione allegato sub lettera "C" ad entrambi i verbali;

**REGISTRATO A**

**GORIZIA**

il 24/11/2016

al n. 2091 serie 1T

Euro 200,00



- detta operazione, avente ad oggetto due soggetti appartenenti al c.d. Terzo Settore, non trova espressa disciplina nell'ambito civilistico e, pertanto, è stata applicata, in via analogica, la disciplina della fusione prevista per le società commerciali, nei limiti di compatibilità;

- ciascuna Associazione, con i verbali delle Assemblee meglio indicati in comparizione, ha approvato, tra l'altro, il progetto di fusione, il nuovo testo di statuto, allegato al progetto medesimo e la nuova denominazione sociale dell'incorporante e ha conferito al proprio Presidente in carica tutti gli occorrenti poteri per addivenire alla conclusione dell'operazione straordinaria in oggetto;

- entrambe le predette delibere di fusione, comprensive dei loro allegati, sono state trasmesse alla Prefettura di Gorizia a mezzo pec in data 15 (quindici) novembre 2016 (duemilasedici);

- ai sensi dell'art. 2503 c.c., ciascun costituito, per quanto di competenza, dichiara che la fusione può essere attuata, in quanto non ci sono creditori delle Associazioni anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione che vantino ragioni di credito nei confronti degli Enti stessi, essendo i medesimi già stati tutti integralmente pagati, come da documentazione già depositata presso le sedi di ciascuna Associazione e come già precisato da ciascun Presidente nelle rispettive Assemblee, di cui alle citate delibere. Ciascun comparente, rispettivamente quale legale rappresentante dell'Associazione incorporata e quale legale rappresentante dell'Associazione incorporante, per quanto di competenza, dichiara altresì, per quanto possa occorrere, che medio tempore sono state compiute solo operazioni di ordinaria gestione e che non ci sono (ulteriori) creditori che vantino ragioni di credito nei confronti delle Associazioni, non esistendo debiti da saldare e che, pertanto, la fusione può essere anticipatamente attuata, come i medesimi garantiscono, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000, esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo. Tutto ciò premesso, e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come rappresentate, convergono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1

I costituiti, nelle loro predette vesti e qualità, in conformità a quanto disposto nelle richiamate delibere di fusione, procedono con quest'atto alla fusione mediante incorporazione dell'Ente non riconosciuto

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
DEL MANDAMENTO DI MONFALCONE"

con sede in Monfalcone (Go), via Galvani n. 1 nell'Ente riconosciuto

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE - GORIZIA"

con sede in Gorizia (Go), via Duca d'Aosta n. 111,

che per effetto della fusione muterà la propria denominazione in

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE - FIDAS ISONTINA"

in sigla "ADVS - FIDAS ISONTINA" e sarà retta dal nuovo testo di statuto, allegato al progetto di fusione e, comunque, già integralmente ed espressamente approvato anche dalle Assemblee Straordinarie di ciascuna delle Associazioni.

Ciascun comparente, rispettivamente quale legale rappresentante dell'Associazione incorporata e quale legale rappresentante dell'Associazione incorporante, dichiara, per quanto di competenza, che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la stessa.

#### Articolo 2

La fusione, in attuazione e conformemente a quanto deliberato dalle Assemblee Straordinarie di ciascuna Associazione, viene attuata alle seguenti condizioni:

a) in conformità all'unico progetto di fusione delle Associazioni partecipanti all'operazione in oggetto, contenente quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c., in quanto compatibile. L'unico progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali aggiornate, rispettivamente, alla data del 20 (venti) settembre 2016 (duemilasedici) per l'incorporante e alla data del 31 (trentuno) agosto 2016 (duemilasedici) per l'incorporata, in uno con i tre bilanci dell'incorporante e i tre rendiconti dell'incorporata riguardanti gli ultimi tre esercizi di ciascuna Associazione, sono stati, tra l'altro, depositati, nei termini di legge, presso la sede dell'Associazione incorporata e sono stati pubblicati sul sito internet dell'Associazione incorporante ([www.advsg.org](http://www.advsg.org)) in data 4 ottobre 2016 e in pari data tutto il materiale suddetto è stato altresì trasmesso, a mezzo pec, alla Prefettura di Gorizia;

b) sulla base delle situazioni patrimoniali delle Associazioni partecipanti alla fusione, rispettivamente di data 31 agosto 2016 per la incorporata e di data 20 settembre 2016 per la incorporante, già allegate alle delibere sopra citate;

c) in considerazione dell'assenza di un rapporto di cambio, dovuto al fatto che gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio delle Associazioni essendo tutti titolari di un'identica posizione giuridica, non sono state predisposte né la relazione dei Consigli Direttivi (di cui all'art. 2501-quinquies c.c.) né la relazione degli esperti (di cui all'art. 2501-sexies c.c.). Peraltro, nel progetto di fusione sono state espressamente indicate le motivazioni e le finalità perseguite con l'operazione straordinaria in oggetto;

d) trattandosi di fusione per incorporazione di Associazioni, non è stato necessario provvedere ad indicare né il rapporto di cambio delle quote, né le modalità di assegnazione delle quote dell'associazione incorporante, né la data dalla quale le quote assegnate partecipano agli utili della incorporante, di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3), 4) e 5) c.c.. Come precisato nel progetto di fusione, per effetto della fusione il patrimonio dell'incorporante aumenterà di un importo pari al patrimonio/saldo attivo dell'incorporata; tutti gli associati delle Associazioni partecipanti alla fusione saranno associati dell'incorporante e nessuno di essi resterà escluso;

e) ai sensi del disposto dei n.ri 7) e 8) dell'art. 2501-ter c.c., non vi sono particolari categorie di associati ai quali riservare un trattamento particolare, né vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione;

f) ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., le operazioni dell'incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1° (primo) gennaio 2017 (duemiladiciassette) e dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali o, qualora l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di Gorizia fosse successiva, dalla data di tale iscrizione. La fusione produrrà effetti civilistici e giuridici dalla data di stipula dell'atto di fusione, ovvero, dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche di Gorizia, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e art. 4, comma 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. Per il caso in cui l'iscrizione nel predetto Registro avvenisse anteriormente al 1° gennaio 2017, tutti gli effetti (contabili, fiscali, civilistici e giuridici) della fusione saranno comunque postdatati al 1° gennaio 2017, in quanto tutti gli effetti della fusione devono avere carattere assoluto.

### Articolo 3

A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le delibere delle suddette Associazioni, di data 7 novembre 2016 n. 1315 di mio repertorio e di data 8 novembre 2016 n. 1318 di mio repertorio, come meglio descritte in comparizione.

Per effetto della fusione l'"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE - FIDAS



ISONTINA", in sigla "ADVS - FIDAS ISONTINA" (già "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE - GORIZIA") subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, dell'"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE DEL MANDAMENTO DI MONFALCONE" e in tutte le ragioni, le azioni, i diritti, gli obblighi, gli impegni, i rapporti giuridici, attivi e passivi e di qualsiasi natura, le passività di qualunque natura della stessa, tanto anteriori che posteriori alla data odierna, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e pattuizioni, accettando espressamente a proprio carico ogni patto e condizione e, se del caso, ogni elezione di domicilio.

Si chiede, pertanto, che in forza del presente atto ciò sia fatto risultare presso ogni pubblico ufficio e registro.

A tal fine il costituito signor Devidè Franco, in qualità di rappresentante legale dell'associazione incorporata, autorizza irrevocabilmente l'incorporante ed i suoi rappresentanti legali a compiere in ogni tempo e senza necessità di intervento dell'associazione incorporata medesima qualunque atto, pratica o formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale dell'incorporata e subingredire di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, in tutti i contratti, i crediti, i debiti, i beni di titolarità della incorporata, dovendosi pertanto volturare in capo alla incorporante tutti i beni, mobili anche mobili registrati, diritti e rapporti di qualsiasi natura della incorporata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie, i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, gestione e somministrazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura o presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le obbligazioni e i finanziamenti - alle stesse condizioni e negli stessi modi e termini in cui è obbligata la incorporata, subentrando altresì nelle relative garanzie - le eventuali pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della incorporata, potendo provvedere, i rappresentanti legali della incorporante, anche a mezzo di procuratori, a produrre ogni documentazione e certificazione e dando seguito alle richieste formalità con ogni più ampia facoltà del caso, nessuna esclusa, sulla base del presente atto e con ogni potere e facoltà del caso, nessuna esclusa od eccettuata.

Ogni persona, ente, ufficio sia pubblico che privato, quindi, resta sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con pieno definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante tutti i beni, atti, documenti, diritti, licenze, autorizzazioni e concessioni, depositi ad ogni titolo effettuati, polizze, contratti, crediti, rapporti, conti attivi e passivi, etc., ivi compresi quelli non espressamente indicati nel presente atto, attualmente intestati o intitolati all'incorporata.

Per quanto possa qui occorrere, ai fini degli adempimenti conseguenti al presente atto, ciascun Presidente dichiara, per quanto di competenza, che le Associazioni in oggetto non sono proprietarie di beni immobili.

#### Articolo 4

Per effetto della fusione, come meglio precisato al precedente art. 2 (due), lettera f), verranno meno, di pieno diritto, tutte le cariche conferite dall'incorporata e tutte le eventuali procure e mandati rilasciati in nome e per conto della stessa. Conseguentemente, alla suddetta data, la incorporata cesserà di esistere e la incorporan-

te ne assumerà tutti i diritti e gli obblighi.

I costituiti si danno atto che nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 1° gennaio 2017, verrà convocata l'Assemblea Ordinaria degli Associati di "ADVS - FIDAS ISONTINA", quali risulteranno dalla fusione delle due Associazioni, al fine di procedere alla nomina delle nuove cariche sociali che verranno assunte, comunque, al momento del perfezionamento della fusione, di cui al precedente art. 2, lettera f).

#### Articolo 5

A seguito del presente atto, e alla data di effetto della fusione, entrerà in vigore il nuovo testo di statuto della incorporante, già allegato al progetto di fusione e alle relative delibere assembleari, e già approvato integralmente ed espressamente dalle Assemblee di ciascuna Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 e art. 4, comma 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, i comparenti delegano espressamente me notaio ad effettuare le opportune comunicazioni, istanze, richieste, etc. presso la Prefettura di Gorizia, ai fini dell'iscrizione del presente atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche, impegnandosi ciascuno sin d'ora, e per quanto di propria competenza, a produrre tempestivamente l'eventuale documentazione richiesta a tal fine dalla Prefettura stessa.

#### Articolo 6

Ai soli fini repertoriali del presente atto, tenuto conto che il patrimonio della incorporante risulterà dalla somma dei patrimoni delle due Associazioni interessate dalla fusione, i comparenti, ciascuno per quanto di competenza, dichiarano che:

- il patrimonio netto della incorporante ammonta a complessivi euro 47.485,29 (quarantasettemilaquattrocentottantacinque e ventinove centesimi);
- il patrimonio/saldo attivo della incorporata ammonta a complessivi euro 14.263,66 (quattordicimiladuecentosessantatre e sessantasei centesimi).

I costituiti, dichiarando che il presente atto riguarda due Associazioni di Volontariato, entrambe iscritte nel Registro Generale di Volontariato di cui all'art. 5 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23/2012 e che, pertanto le medesime sono entrambe "Onlus di diritto", chiedono l'applicazione al presente atto dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Tutte le spese riguardanti l'operazione straordinaria in oggetto (delibere assembleari di entrambe le Associazioni e atto di fusione), sue inerenti e conseguenti, sono assunte a totale carico della incorporante.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano, in quanto conforme alla loro volontà, e con me lo sottoscrivono essendo le ore tredici.

Atto da me dattiloscritto e completato di mia mano, consta di due fogli a libro per cinque intere pagine e della sesta fin qui.

Firmato Medeot Feliciano, Devidè Franco, dott.ssa Jessica Frisan, notaio (L.S.)



Copia conforme all'originale  
composta di cinque facciate.  
Gorizia, oggi 26 novembre 2016.

Jessica Tundo

